

PROTOCOLLO DI INTESA PER FAVORIRE IL RIMBORSO DEI CREDITI DA PARTE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Banca Etica ha deciso di aderire al [Protocollo d'intesa per favorire il rimborso dei crediti](#) da parte delle donne vittime di violenza di genere.

Il Protocollo ha come obiettivo primario quello di supportare le donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, che si trovino in difficoltà economica, prevedendo la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui ipotecari e dei crediti ai consumatori, per il periodo di durata del “percorso di protezione” e comunque non oltre i 18 mesi.

Banca Etica ha scelto di aderire al Protocollo mettendo a disposizione, oltre alla sospensione della sola quota capitale, anche quella dell'intera rata. Tale scelta è rimessa alla valutazione della cliente, al fine di garantire il sostegno finanziario più adeguato alle sue specifiche esigenze e alla successiva analisi e valutazione della Banca. In entrambi i casi la sospensione produrrà il corrispondente slittamento del piano di ammortamento e il suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

A CHI SI RIVOLGE

Possono accedere alle misure previste dal Protocollo le donne, **clienti della banca, inserite nei “percorsi di protezione” relativi alla violenza di genere**, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti violenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5-bis del d.l. 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119.

FINANZIAMENTI AI QUALI È APPLICABILE LA SOSPENSIONE

Rientrano nel perimetro di applicazione:

- a) mutui garantiti da ipoteca su immobili, indipendentemente dalla finalità;
- b) crediti ai consumatori di cui agli art. 121 del D.lgs. 1 settembre 1993, n.385, di durata superiore ai 24 mesi, con piano di ammortamento predefinito “alla francese” (non

revolving), erogati a persone fisiche a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile).

Sono esclusi i finanziamenti:

- a) assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio di cui al DPR n.180 del 1950 o della pensione;
- b) intestati a clienti classificati a credito deteriorato secondo la normativa di Vigilanza della Banca d'Italia.

CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

La misura consente di sospendere il pagamento della sola quota capitale o, in alternativa, dell'intera rata del finanziamento.

Tale scelta è rimessa alla valutazione della cliente, al fine di garantire il sostegno finanziario più adeguato alle sue specifiche esigenze e alla successiva analisi e valutazione della Banca. L'agevolazione è strettamente correlata alla durata del piano di protezione certificato, entro un orizzonte temporale massimo di 18 mesi. L'opzione di sospensione è fruibile per un'unica istanza durante l'intero ammortamento del prestito.

Qualora la cliente opti per la **sospensione della sola quota capitale**, il piano di ammortamento subirà le seguenti variazioni:

- **Durante la sospensione:** la cliente sarà tenuta al pagamento di rate costituite dai soli **interessi corrispettivi**, calcolati al tasso contrattuale sul debito residuo in essere al momento dell'attivazione della misura. Tali quote interessi manterranno la periodicità delle scadenze originarie.
- **Ripresa dell'ammortamento:** al termine del periodo di moratoria, il rimborso delle rate (quota capitale e interessi) riprenderà regolarmente. Il piano di ammortamento risulterà automaticamente **allungato** per una durata pari al periodo di sospensione concesso, nel rispetto dei limiti massimi di durata stabiliti dai fogli informativi del prodotto.

Qualora si opti per la **sospensione dell'intera rata**, il piano di ammortamento avrà le seguenti modifiche:

- **Interruzione dei pagamenti:** durante il periodo di sospensione, la cliente non sarà tenuta ad alcun versamento.
- **Rimborso degli interessi:** l'importo degli interessi maturati durante la sospensione sarà ripartito in quote costanti sulle restanti rate del finanziamento, a partire dal primo pagamento utile successivo alla ripresa dell'ammortamento.
- **Rimodulazione temporale:** la durata del prestito sarà estesa per un periodo pari alla sospensione concessa, nel rispetto dei limiti massimi di durata stabiliti dai fogli informativi del prodotto.

La cliente ha la facoltà di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del finanziamento anche prima dello scadere del periodo di sospensione.

La cliente ha facoltà di interrompere la sospensione in qualsiasi momento, riavviando il piano di ammortamento ordinario, facendone richiesta scritta alla Banca. In tal caso non può più richiedere la sospensione di cui alla presente iniziativa per eventuali periodi residui.

Inoltre può richiedere l'estinzione anticipata, in questo caso tutto l'ammontare del debito residuo comprensivo di quota capitale e interessi verrà versato in un'unica soluzione.

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di commissioni o di interessi di mora per il periodo di sospensione tranne, in relazione a quest'ultimi, qualora l'intestatario del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie (in caso di sospensione quota capitale);
- l'applicazione di spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati alla posizione di finanziamento;
- la richiesta di garanzie aggiuntive;
- alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.



Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento.

PROCEDURA DI RICHIESTA

Al fine di accedere alle misure i soggetti beneficiari devono presentare **entro il 25 novembre 2027 alla Filiale di competenza la seguente documentazione**

- la domanda di accesso alle misure tramite un apposito Modulo
- Certificazione dell'inizio del "percorso di protezione" rilasciato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, con indicazione della presumibile data di conclusione dello stesso.

N.B. E' necessaria la sottoscrizione di tutti i co-intestatari del contratto, inclusi eventuali garanti o terzi datori di ipoteca, assicurando così la piena conformità legale della variazione contrattuale.

La sospensione potrà essere applicata per una sola volta nel corso della vita del finanziamento.

TEMPISTICHE PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

La Banca, acquisita la domanda di accesso alla sospensione e la relativa documentazione di procede ad un controllo in ordine alla completezza e regolarità formale della stessa, fornendo alla cliente informativa circa le caratteristiche e termini della sospensione.

In presenza dei requisiti e svolte le necessarie analisi, la Banca attiva la sospensione delle rate entro 30 giorni lavorativi dalla data della ricezione della domanda.